



Ministero per i Beni Culturali e Ambientali

UFFICIO CENTRALE PER I BENI
ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse storico-artistico;

VISTO il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

VISTA la nota prot. n° 6334 del 22.07.1996 con la quale la competente Soprintendenza ha proposto a questo Ministero l'emanazione di provvedimenti di tutela vincolistica ai sensi della citata legge 1089/1939 dell'immobile appresso descritto;

RITENUTO che l'immobile denominato Casa Boccaccio, sito in provincia di Firenze, Comune di Firenze, segnato al N.C.E.U. del Comune di Firenze al Foglio n.99, partt. nn.-102 -103- confinante con le altre proprietà di cui allo stesso foglio n.99- segnate con la Strada Comunale di Corbignano e con le partt. 101-162-257-115-228-190-117-169-278-116-, come dalla unita planimetria catastale, ha interesse particolarmente importante ai sensi della citata legge per i motivi illustrati nella allegata relazione storico -artistica;

D E C R E T A

che l'immobile denominato Casa Boccaccio, sita nel Comune di Firenze, Via di Corbignano n.4, Località Corbignano, così come individuato nelle premesse e descritto nella allegata planimetria catastale e relazione storico -artistica, presenta interesse particolarmente importante ai sensi della citata legge 1°giugno 1939 n. 1089 e viene quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa. La planimetria catastale e la relazione storico-artistica fanno parte integrante del presente decreto che sarà notificato, in via amministrativa, ai destinatari individuati nelle apposite relate e al Comune Firenze.

A cura del Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici delle Province di Firenze, Pistoia e Prato esso verrà, quindi, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Avverso il presente decreto è ammessa la proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente per il territorio o, a scelta dell'interessato, avanti il T.A.R. del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971 n.1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

ROMA, li 30 NOV. 1996

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mario SERIO